

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

che non si fa alcun male e che conviene prendere il pesce quando si può.

CARBONELLI, relatore. Sono dolente di non potere essere di accordo coll'onorevole Randaccio. Io non ho voluto dire e non sostengo che dal Ministero della marina non furono date le disposizioni le più severe per impedire la pesca del fregolo o dei pesci novelli. Ma sventuratamente sia per la abitudine dei pescatori, o per poca vigilanza delle autorità, può informarsi da tutti i deputati della Liguria se quella proibizione fu realmente applicata. Lo stesso si verificò in Napoli, sulle coste toscane e della Sicilia, quindi non si può concludere da un esperimento così incompleto dell'inutilità di questa proibizione.

Io sono convinto e spero che la Camera dividerà il mio convincimento, che se quei piccoli pesci saranno lasciati tranquilli e si permette il loro naturale sviluppo, in breve tempo si vedranno popolati i nostri mari da una grande quantità di pesce. E ripeto che sostengo con tutte le mie povere forze l'articolo nel modo che fu redatto dal Ministero.

MAIORANA-CALATABIANO, ministro per l'agricoltura e commercio. Le osservazioni dell'onorevole Randaccio, appoggiate dall'onorevole Plutino, mi sembrano di una qualche importanza. Innanzitutto io rispondo che la lettera e lo spirito dell'articolo 3 escludono l'ipotesi di ammettere dei divieti che non siano necessari.

L'economia della legge è di provvedere per quanto è possibile alla conservazione e alla moltiplicazione del pesce; e quale mezzo al fine, di vietare gli atti che possano con danno pubblico disturbare questo risultamento. Questi atti sono ritenuti ingiusti, e per conseguenza si ha titolo a proibirli. Ma quando vedo che s'impegnano questioni di carattere tecnico, per le quali io sono costretto a ricorrere al principio d'autorità, non posso essere lontano dall'accettare quei temperamenti i quali, tenendo fermo il concetto della legge, possano ovviare agli effetti dannosi. Se non che devo soggiungere una osservazione. Io ritengo, meno per me che sono passeggero (come lo sono stati i miei predecessori), che per le istituzioni, ritengo, dico, che, quantunque l'arbitrio per questa legge lasciato al Ministero, faccia ora all'onorevole Di Saint-Bon tanto terrore, pure egli stesso che è stato nella pubblica amministrazione debba, cogli atti suoi, avere provato non essere ciò che credesi arbitrio, veramente tale. Infatti, vincoli legali ce ne sono e gravissimi rispetto a tutti i ministri; e se tali vincoli non sempre hanno sanzione sensibile, hanno sempre sanzioni d'ordine politico, e quello che è più d'ordine morale, sanzioni certamente non meno gravi di quella strettamente giuridica. Tuttavia, quantunque io sia lontano dal credere che si vogliano

compiere atti di arbitrio quasi per vaghezza di compierli, pure quando si possono stabilire dei freni nella legge, non mi debbo, non mi posso negare ad accettarli.

Devo però dissentire completamente dall'onorevole Saint-Bon, il quale crede che l'articolo in discussione sia veramente superfluo. Ma se fosse superfluo, tale concetto farebbe la critica più amara a quanto fu detto ieri e l'altro ieri contro il sistema di questa legge, che confida molto ai regolamenti, e l'onorevole Di Saint-Bon verrebbe troppo in aiuto del Ministero.

Ma nell'articolo 3 è affermato un principio che ha carattere d'interesse generale. Per effetto del divieto della pesca e del commercio del fregolo, e degli altri animali acquatici non pervenuti alle dimensioni, che saranno prescritte nei regolamenti, il Ministero è armato del conveniente potere contro le esorbitanze degli interessi male intesi; e però solo quando le rappresentanze locali domanderanno cose giuste, che restino nei confini designati dal principio consacrato in questo articolo, esse dovranno essere esaudite. Diffatti l'articolo stesso esclude che si stabiliscano in modo assoluto le dimensioni. Ora la questione sta principalmente nelle dimensioni. Ma su ciò, e soprattutto quanto al pesce novello, ci è una questione tecnica che, riguardo alle specie ed alle contrade, potranno definire i regolamenti.

A mostrare non di meno il mio grande buon volere, e allo scopo di togliere tutto ciò che possa sembrare conducente all'arbitrio, e ingiustamente vincolare la libertà, io vorrei pregare la Commissione e la Camera di consentire che si aggiunga all'articolo 3 questo comma:

« Altre eccezioni al disposto di quest'articolo potranno essere ammesse dai regolamenti, quando sia dimostrato che esse non sono tali da nuocere al fine della conservazione e della moltiplicazione delle specie. »

Alcune voci. Benissimo!

PRESIDENTE. Mandi alla Presidenza la sua aggiunta.

La Commissione accetta l'aggiunta fatta?

CARBONELLI, relatore. Accetta.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 3 coll'aggiunta testè proposta dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio ed accettata dalla Commissione.

Ne do lettura:

« Sono vietati la pesca e il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali acquatici non pervenuti alle dimensioni che saranno indicate dai regolamenti.